



**TRIBUNALE di S. Maria C.V.**

Il giudice designato, dr. Maria Ausilia Sabatino,

Letta l'istanza depositata in data 20.6.2014 nell'ambito del ricorso n. 13/2017 nell'interesse di **IGINO CAPPABIANCA**, nato il 31/3/1967 a Capua ed ivi residente alla Via Ponte Piazza n. 15, rappresentato e difeso come in atti, volto ad ottenere l'ammissione alla "procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/12";

Analizzata la documentazione prodotta dall'istante a corredo del ricorso *de quo*;

Considerato che l'accordo proposto al ceto creditorio prevede – a fronte di una complessiva debitoria pari ad € 293.181,68 - la soddisfazione:

- integrale (100%) del creditore ipotecario con dilazione e rimodulazione del piano di ammortamento del mutuo in 300 rate mensili (25 anni);
  - Integrale (100%) dei crediti non falcidiabili (IVA) in 84 rate mensili;
  - Parziale (50%) dei crediti privilegiati (IRPEF, IRAP, INPS, INAIL) in 84 rate mensili;
  - Parziale (25%) dei crediti chirografari (C.C.I.A.A. e rapporti bancari) in 120 rate mensili;
- per un totale di € 196.353,74;

Ritenuta la domanda, così come integrata, completa dei requisiti legislativamente richiesti ex artt.7, 8 e 9 L. 3/2012 e precisamente:

Sussistono i presupposti del piano proposto di cui all'art 7 Legge citata, con particolare riferimento:

A) alla ammissibilità, in relazione al precedente ricorso presentato dal ricorrente ai sensi della L. 372012, considerato che la preclusione alla ammissibilità del ricorso ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 7, secondo cui la proposta è inammissibile quando l'istante "ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente Capo", appare riferita al caso che nel quinquennio il ricorrente abbia già affettivamente beneficiato di una delle procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento. La mera inammissibilità o comunque la circostanza che il ricorso non abbia trovato accesso alla procedura non preclude la sua riproponibilità, analogamente a quanto d'altra parte accade per la procedura di concordato preventivo in cui è prevista un'ipotesi di limitazione temporale di proposizione dell'istanza *tout court* esclusivamente, ai sensi dell'art. 161, comma 9, Legge Fallimentare, con riferimento al particolare caso previsto dal 6 comma dello stesso articolo,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luis", written in a cursive style.

cioè di istanza cd. in bianco, per scongiurare, evidentemente, abusi sottesi alle sue precipue peculiarità (cioè quelle di presentare un'istanza di accesso alla procedura senza esplicitare, inizialmente, il contenuto della proposta) (cfr in termini Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto dr. Pugliese del 25.2.2016);

B) all'integrale soddisfazione dei crediti non falcidiabili ed alla sussistenza delle condizioni di falcidibilità dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca (nel caso di specie falcidati nella misura del 50%), in considerazione dell'attestazione in atti resa dall'O.C.C. del pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione;

Il contenuto del piano è conforme a quanto previsto ex art. 8 L 3/2012 in relazione alle modalità di ristrutturazione dei debiti e soddisfacimento dei crediti, con la precisazione che nel caso in esame (accordo di composizione della crisi) non opera il limite imposto dal comma 4 del citato articolo (divieto di moratoria ultraannuale per il pagamento dei crediti privilegiati, salvo liquidazione dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione) normativamente limitato al "la proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa e il piano del consumatore";

- Il deposito della proposta, è dotato della regolarità formale ex art 9. L. 3/2012;

**PQM**

Letti gli artt. 7,8, 9 e 10 l. 27 gennaio 2012 n. 3

**FISSA**

L'udienza del 28/9/2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1 l.cit.;

**DISPONE**

- che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, almeno 30 giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, l.cit., ai creditori;
- che della proposta e del decreto sia data idonea pubblicità mediante la pubblicazione sul portale delle procedure e sul sito istituzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, oltre, nel caso in cui il ricorrente svolga attività di impresa, alla pubblicazione degli stessi nel Registro delle Imprese;
- che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla presentazione della proposta, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo.

Santa Maria Capua Vetere 27/6/2017

**Il Giudice**

*D.ssa Maria Ausilia Sabatino*  
*Giulia Cuntia Sabatino*

Depositato in Cancelleria  
Oggi  
da

*27/6/17*  
Il Cancelliere  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Arianna BURINI